

DOCUMENTO CHE SANCISCE L'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI NEONATI

Verbale dell'incontro sul Progetto Neonati presso la Corte d'Appello di Torino

24 ottobre 2001

Presenti: Dr. Losana Presidente della Sezione minorenni della Corte d'Appello, Dr. De Marco Presidente del Tribunale per i Minorenni, Dr. Pazè Procuratore della Repubblica per i Minorenni, Dr. Tosco Dirigente del Settore Minori della Divisione Servizi Sociali del Comune, Dr.ssa Campeotto responsabile della Circoscrizione 7 del Comune di Torino, Dr. Bruno, Dr. Fontanazza e A.S. Ferrato funzionari del Settore Minori della Divisione Servizi Sociali del Comune, A.S. Tonizzo, A.S. Ganio Mego, sig.ra Asta e sig.ra Vietti rappresentanti delle Associazioni delle famiglie affidatarie.

L'incontro si apre con una breve sintesi da parte del Dirigente del Settore Minori del Comune di Torino del progetto allegato al presente verbale e presentato in una precedente riunione, nel maggio scorso, al Presidente del Tribunale per i Minorenni per le osservazioni e gli eventuali accordi attuativi.

Sono illustrati motivazioni e contenuti del documento che intende rivedere e perfezionare, in seguito a verifica dei risultati, il "Progetto Neonati" di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 9508697 del 30.11.1995.

Si richiama l'impegno del Presidente del Tribunale per i minorenni a discuterne con gli altri giudici ed a coinvolgere nella riflessione le altre Autorità giudiziarie minorili, rilevando come a questo incontro siano rappresentate Procura, Tribunale e Corte d'Appello.

Il Presidente del Tribunale espone le osservazioni di alcuni giudici togati ed onorari e le perplessità degli stessi nei confronti di affidamenti familiari a breve termine di bambini molto piccoli. Nello specifico:

- la durata della permanenza del neonato nella "famiglia affidataria ponte": nessun magistrato può concludere una procedura di adottabilità in pochi mesi, per cui è inevitabile che il neonato instauri un legame forte con gli affidatari;
- occorre valutare attentamente i rischi per il bambino dell'interruzione di un legame forte;
- se il neonato fosse affidato ad una famiglia con i requisiti per l'adozione, ma veramente preparata al "rischio giuridico" (occorrerebbe una preparazione specifica per 30/40 famiglie sul territorio piemontese) ci sarebbe il vantaggio della continuità in caso di adozione;

- nel progetto vi sono molte figure che ruotano intorno al neonato. Qual è la figura di riferimento più importante?
- a fronte delle molte figure di riferimento per il neonato previste dal progetto, non è preferibile l'inserimento del bambino in micro comunità?

Pur valutando che i rilievi sopra esposti devono essere oggetto di seria considerazione, alcuni dei presenti, ed in particolare i rappresentanti delle Associazioni di famiglie affidatarie, osservano come i danni di una prolungata permanenza in comunità per i bambini piccoli siano ormai dimostrati dalla ricerca sia a livello internazionale che locale (vedi Università di Torino in alcune Comunità 0-3 anni).

Al contrario gli effetti negativi del "legame forte" in caso di distacco possono essere contrastati sia dalla preparazione delle famiglie che dal sostegno alle stesse, nonché dalla gradualità nel passaggio ad altra situazione.

Altri tra i partecipanti, ed in specifico il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, osservano come, nel caso di famiglie che hanno fatto domanda di adozione l'eventualità del "legame forte" è ancora più elevata.

Queste famiglie attualmente preparate al rischio di "perdere" il bambino dovrebbero invece, al contrario essere preparate a quello di diventare adottive.

Inoltre la legge non prevede la collocazione del bambino in una famiglia "potenzialmente adottiva", ma il collocamento temporaneo "presso una famiglia o una comunità di tipo familiare".

È la legge che prevede una "famiglia-ponte" e, chiaramente, la preferisce alla comunità perché la indica come prima soluzione.

Per l'affidamento a rischio giuridico resta da stabilire come possano essere ascoltate le famiglie affidatarie nel corso delle procedure di adottabilità senza acquisirne agli atti le generalità per tutelare la segretezza.

L'approfondimento delle questioni sopra indicate ha portato ad ulteriori considerazioni condivise da tutti i presenti. Nello specifico:

- nel progetto le "famiglie affidatarie ponte" e quelle "a rischio giuridico" non sono in alternativa, ma il bambino deve essere affidato all'una o all'altra sulla base di criteri generali di opportunità da predefinire, pur nella considerazione di ogni singola situazione;
- l'affidamento di un neonato ad una "famiglia affidataria ponte" è destinato in ogni caso a cessare, o perché il bambino sarà collocato presso la famiglia adottiva o perché tornerà alla famiglia d'origine. Ciò è però possibile anche nel caso di rischio giuridico. Per limitare i

rischi provocati dall'interruzione di un legame significativo occorre prevedere preparazione e sostegno specifici delle famiglie e gradualità nel passaggio da una situazione all'altra;

- nel caso di "famiglie ponte" deve essere garantito da parte dei Servizi del Comune con l'apporto e la fattiva collaborazione dei rappresentanti delle famiglie affidatarie, che le famiglie abbiano i requisiti richiesti, non siano alla prima esperienza di affidamento e abbiano figli preferibilmente adulti.

Nel prosieguo della discussione viene rilevato come le esigenze di cui sopra possano essere perseguite sia all'interno degli attuali interventi di competenza del Comune come precisato nel documento allegato.

Infine viene richiesto da parte dei rappresentanti della Divisione Servizi Sociali al Tribunale di formulare i provvedimenti relativi ai bambini 0-18 mesi che devono essere allontanati dalla propria famiglia (anche con provvedimenti di v.g.) prevedendo la duplice possibilità di collocamento indicata dall'art. 10 4° comma legge 184/83 e successive modificazioni ("collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare"), sì da consentire ai Servizi di valutare concretamente di volta in volta se sussistano le condizioni utili per l'inserimento del bambino nel "nuovo" progetto.

Tutti i presenti concordano nell'approvare, ciascuno per quanto di propria competenza, la sperimentazione del progetto che dovrà tenere conto delle considerazioni espresse nella riunione.

Letto, approvato e sottoscritto:

per la Corte d'Appello Sezione minorenni: Dr. Losana

per il Tribunale per i Minorenni: Dr. De Marco

per la Procura Minori: Dr. Pazè

per il Comune di Torino Settore Minori: Dr Tosco

per le Associazioni delle famiglie affidatarie: A.S. Tonizzo, A.S. Ganio Mego, sig.ra Asta e sig.ra Vietti.